

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
l'8 gennaio 2025, ha approvato il seguente disegno di legge
d'iniziativa della senatrice Stefani:*

Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale

Art. 1.

*(Istituzione della Giornata nazionale
della cittadinanza digitale)*

1. La Repubblica riconosce il giorno 22 ottobre quale Giornata nazionale della cittadinanza digitale, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di promuovere l'alfabetizzazione e l'educazione digitale in tutta Italia, in particolare tra gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. In occasione della Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, gli enti locali e le associazioni possono promuovere, nell'ambito della propria autonomia e competenza nonché delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative volte a:

a) sensibilizzare sull'importanza della cittadinanza digitale e dell'educazione all'alfabetizzazione digitale;

b) diffondere informazioni sull'apprendimento della cittadinanza digitale, anche attraverso eventi *online* che coinvolgano diverse realtà territoriali con la finalità di condividere esperienze positive ed etiche di uso della tecnologia;

c) sviluppare le competenze digitali di bambini e ragazzi attraverso un percorso di consapevolezza e cittadinanza digitale;

d) sviluppare campagne nazionali di sensibilizzazione sulla cittadinanza digitale.

e) sensibilizzare sull'importanza della prevenzione delle forme di odio e violenza *online*.

Art. 2.

(Iniziative culturali e celebrazioni)

1. In occasione della Giornata nazionale, possono essere organizzati eventi e iniziative finalizzati a informare sull'educazione digitale e la cittadinanza digitale, in collaborazione con le istituzioni e le associazioni che si occupano di cittadinanza digitale.

2. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore, possono organizzare, nell'ambito della loro autonomia, nella settimana che anticipa la Giornata nazionale, iniziative in attuazione delle finalità di cui al comma 1.

Art. 3.

(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multime-

diale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'am-

bito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE